

00-01-00 - Direzione Generale ASE

00-01-02 - Servizio Gestione delle Entrate, Riscossioni, Studi, Consulenze

00-01-02-02 - Settore finanza e fiscalità regionale e locale

Oggetto: L.R. 17/2021, art. 12. Sospensione IRAP anno di imposta 2024 per le imprese ricettive. Approvazione Primo Elenco ammessi alla fruizione Sospensione dell'IRAP anno di imposta 2024 per le imprese ricettive, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 17, 22 novembre 2021 "sospensione degli obblighi fiscali"

IL DIRETTORE

VISTI lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 e successive modifiche e integrazioni;

La Legge Regionale 28 ottobre 2016, n. 25 che istituisce l'Agenzia Sarda per le Entrate (ASE), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;

lo Statuto dell'ASE, approvato in via definitiva con Deliberazione della Giunta regionale n. 2/28 del 21.01.2021;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 2 del 4 gennaio 2022, prot. N. 69, che su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 51/10 del 30 dicembre 2021, nomina la dottoressa Stefania Masala Direttore Generale dell'Agenzia Sarda delle Entrate per cinque anni;

VISTE la deliberazione della Giunta del 21.12.2022, n. 38/3 "Agenzia sarda delle entrate (ASE). Trasferimento competenze. L.R. 28 ottobre 2016, n. 25";

la Determinazione del Direttore Generale n. 47 Prot. 693 del 5/7/2022 relativamente alla struttura organizzativa dell'ASE e la n. 53/827 del 17 aprile 2023 avente ad oggetto: "Aggiornamento funzionigramma dei servizi dell'Agenzia Sarda delle Entrate" con la quale sono state meglio evidenziate alcune competenze alcune alla luce della delibera di giunta n. 38/3 del 21.12.2022 che ha declinato e trasferito le competenze all'ASE;

la determinazione n.116/1809 del 28.07.2023 del Direttore generale dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE) con la quale alla Dott.ssa Angela Maria Dedola sono state attribuite le funzioni dirigenziali del [Servizio gestione delle entrate, riscossioni, studi, consulenze](#) ai sensi dell'art.28, comma 4-bis, della LR 31/98;

la determinazione del Direttore Generale n. 25, prot. n. 3430, del 7 dicembre 2023, di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026, divenuta esecutiva a seguito di nulla osta espresso dalla Giunta regionale con deliberazione del 15 febbraio 2024, n.4 /101;

PREMESSO

che l'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 17, 22 novembre 2021 "sospensione degli obblighi fiscali", prevede che: 1. Alle imprese della filiera turistica attive alla data del 1° gennaio 2021, aventi domicilio fiscale e sede operativa in Sardegna, che gestiscono strutture ricettive da almeno sette anni è accordata la sospensione dell'obbligo di versamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive per cinque anni a decorrere dall'anno in corso e sino all'anno 2025 compreso. Il versamento dei tributi sospesi è eseguito, al termine del periodo di sospensione, in numero di cinque rate annuali di pari importo in pari data col versamento del saldo IRAP dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, senza applicazione di interessi;

VISTE

La delibera di giunta n. 18-25 del 18.05.2023 che approva in via definitiva le Direttive di attuazione art. 12 della L.R. n. 17 del 2021 "Sospensione di obblighi fiscali", che ha preso atto dell'approvazione da parte della commissione consiliare riunitasi il 10 maggio 2023 in ottemperanza all'articolo 16 ter della legge regionale 30 giugno 2010,

n.13 “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12”;

L'integrazione delle predette direttive ad opera della deliberazione n. 4/114 DEL 15.02.2024 avente ad oggetto: “Aggiornamento delle Direttive di attuazione legge regionale 22.11.2021, n. 17, art. 12 “Sospensione di obblighi fiscali”, di cui alla deliberazione della Giunta n. 18/25 del 18 maggio 2023;

La determina del Direttore del Servizio gestione delle entrate, riscossioni, studi, consulenze n. 131/5200 del 8.05.2024 di approvazione del “Avviso pubblico per Sospensione dell'IRAP anno di imposta 2024 per le imprese ricettive, ai sensi dell' articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 17, 22 novembre 2021 “sospensione degli obblighi fiscali” ;

RILEVATO

che l'agevolazione della sospensione IRAP è utilizzabile, a seguito di un' autorizzazione provvisoria alla fruizione, sin dal primo versamento in acconto per l' anno 2024, come previsto dalle istruzioni ministeriali per l'anno di imposta 2024, in scadenza il prossimo 30 giugno;

che la misura agevolativa si attua in conformità e nei limiti della normativa europea in materia di Aiuti di Stato, in regime di Aiuti “de minimis”, ai sensi del vigente Regolamento (UE) 2023/2381 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all' applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L del 15.12.2023;

che, ai sensi dell'articolo 4 lettere a), b) o c) del suddetto Regolamento, affinché gli aiuti concessi sotto forma di prestiti siano considerati aiuti «de minimis» trasparenti si rende necessario che:

a) il beneficiario non sia né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né

soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi imprese, il beneficiario si trovi in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-»,

b) il prestito sia assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito [...] oppure

c) l'equivalente sovvenzione lordo sia stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;

RITENUTA

quale opzione valida per la trasparenza dell'aiuto, il rilascio di idonea garanzia per almeno il 50% dell'importo presunto corrispondente al valore dell'imposta differita per la durata di 5 anni, da presentarsi all'ASE nelle modalità e nei termini previsti all'articolo 11 dell'Avviso;

DATO ATTO

che il provvedimento di autorizzazione alla fruizione è adottato con atto del Direttore del Servizio gestione delle entrate, riscossioni, studi, consulenze, che assume il ruolo di Responsabile del Procedimento;

che l'importo del valore dell' "imposta differita" sarà conosciuto solo al momento della presentazione della dichiarazione IRAP per l'anno 2024 trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate e il cui dato non è controllabile dall'ASE;

della conclusione della fase istruttoria da parte dell'ASE, finalizzata esclusivamente a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità, individuare un elenco di beneficiari e a porre in essere tutte le condizioni di legge, affinché la misura di aiuto possa essere considerata trasparente;

che il provvedimento di autorizzazione alla fruizione della agevolazione è conseguente alla mera verifica preistruttoria del rispetto dei criteri e del possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso, come attestati dal richiedente mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in sede di presentazione della istanza e il cui mancato rispetto o possesso implica la inammissibilità o esclusione;

che l'ASE potrà disporre ulteriori controlli in merito al possesso e mantenimento dei requisiti per tutta la durata dell'intervento, pena la revoca dell'agevolazione;

che durante la fase istruttoria non è stata calcolata la misura dell'aiuto, la cui determinazione è a carico dell'istante beneficiario, il quale la esporrà nella Dichiarazione IRAP 2025 per l'anno di imposta 2024, anche con la compilazione della corrispondente sezione "aiuti di stato" entro i termini stabiliti dalle istruzioni ministeriali;

ATTESTATO

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare con riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19 comma 9 del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, non sussistono, con riguardo alla scrivente, situazioni di conflitto di interessi in relazione all'oggetto del presente provvedimento né che tali situazioni siano state dichiarate dagli istruttori e/o da coloro che abbiano preso parte al procedimento;

CONSIDERATO

che per la misura agevolativa in argomento non sono previsti oneri a carico del bilancio ASE e pertanto la misura è integralmente finanziata sul Bilancio regionale nella misura di euro 1 milione per il 2024, a garanzia della copertura di minori entrate presunte IRAP, il superamento del cui importo è consentito solo nel caso in cui l'azienda istante, collocata nell'ultima posizione utile, non trovi totale capienza rispetto alle risorse residue disponibili;

DATO ATTO

che si tratta di un aiuto di stato cosiddetto "automatico" i cui adempimenti di registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato – RNA sono a carico dell'Agenzia delle Entrate, che potrà darvi seguito solo successivamente alla definizione dell'importo dell'aiuto, al momento della presentazione della dichiarazione IRAP 2025 da parte dei soggetti beneficiari;

della registrazione della misura agevolativa sul RNA cui è stato attribuito il codice CAR Master 26628, CAR 29533, con individuazione del soggetto gestore nella "Agenzia delle Entrate";

che l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per superamento del massimale de minimis, secondo le regole definite dal nuovo Regolamento de minimis (UE) 2023 /2381 della Commissione, del 13 dicembre 2023, comporterà la revoca dell'autorizzazione con le conseguenze previste dall'art.11 dell'Avviso;

della modalità di presentazione delle istanze con la procedura cosiddetta "a sportello", che segue l'ordine cronologico di ricezione delle domande, in assenza di ogni altra necessaria fase valutativa delle istanze, salvo la verifica dei requisiti di ammissione;

che secondo quanto previsto dall'art. 9 dell'avviso le istanze di partecipazione sono state trasmesse tramite procedura telematica con il Sistema Informativo per la gestione del processo di erogazione e sostegno – SIPES della Regione Sardegna;

VISTO

che alle ore 17:00 del giorno 11.06.2023, termine di presentazione delle domande, sono prevenute n. 3 domande, come di seguito specificato:

PROTOCOLLO DOMANDA	SOGGETTO RICHIEDENTE	DATA/ORA PRESENTAZIONE
SOSP_IRAP_24-2	SANDS S.R.L.	06 giu 2024 12:25:29.244
SOSP_IRAP_24-4	F.LLI LOI S.R.L.	11 giu 2024 10:04:35.778
SOSP_IRAP_24-5	MARIA ROSARIA S.R.L.	11 giu 2024 10:13:06.393

CONSIDERATO

che secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'avviso la dotazione finanziaria prevista per l'annualità 2024 ammonta a euro 1.000.000,00 (un milione/00) e che l'importo dell'IRAP presunta per la quale le imprese che hanno presentato domanda intendono fruire in sospensione, corrispondente all'IRAP calcolata per l'anno di imposta precedente (2023), ammonta complessivamente a € 92.005,00;

;

- ATTESO** che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n.241/1990, non è stata inviata personalmente in quanto con la partecipazione alla procedura gli operatori economici sono venuti a conoscenza di tutti gli elementi previsti dalle norme in parola, resi disponibili nella piattaforma SIPES;
- VISTI** i verbali istruttori predisposti dall'ufficio competente, che si intendono integralmente approvati;
- PRESO ATTO** che le 3 domande per la sospensione IRAP per l'annualità 2024, regolarmente trasmesse con la piattaforma SIPES, sono pervenute entro i termini di presentazione, e che a seguito della istruttoria sono state immediatamente considerate ammissibili 2 domande e che per una (SANDS SRL) si sono rese necessarie integrazioni istruttorie, in relazione alla quali è stata inviata comunicazione individuale, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990;
- VALUTATO** che nelle more delle osservazioni di riscontro alla succitata comunicazione, sia opportuno - in considerazione dei tempi ristretti - procedere alla adozione di un primo elenco di soggetti autorizzati alla fruizione della sospensione dell'IRAP 2024, senza pregiudizio alcuno per la restante impresa, in quanto le somme disponibili per il finanziamento dell'agevolazione garantiscono la copertura di tutte le domande complessivamente pervenute;
- RITENUTO** pertanto di dover provvedere in merito;
- DETERMINA**
- ART.1** di autorizzare provvisoriamente, nelle more della presentazione di idonea garanzia come indicato in premessa, la fruizione del beneficio della sospensione, per l'annualità 2024, dell'obbligo di versamento, sia in acconto sia a saldo, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con correlato obbligo per i destinatari dell'autorizzazione del versamento differito del tributo sospeso, da eseguirsi nel 2030, entro i termini e le modalità del versamento del saldo IRAP dell'annualità 2029, senza applicazione di sanzioni e interessi, in favore dei seguenti soggetti:

PROTOCOL L O DOMANDA	SOGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE DELLA SOSPENSIONE	DESTINATARIO ALLA FRUIZIONE	IMPORTO PRESUNTA 2024	IRAP ANNO
SOSP_IRAP _24-4	F.LLI LOI S.R.L.		€ 71.840,00	
SOSP_IRAP _24-5	MARIA ROSARIA S.R.L.		€ 13.000,00	
TOTALE			€ 84.840,00	

ART.2 Di subordinare l'autorizzazione definitiva alla fruizione della misura agevolativa da confermarsi nella dichiarazione IRAP 2025 (annualità 2024), alla positiva conclusione della attività istruttoria da parte dell'ASE, consistente nell'accertamento definitivo del possesso dei requisiti attestati e nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Avviso a carico dell'impresa istante, tra cui in particolare la presentazione della garanzia fideiussoria entro il 30 giugno 2025, nonché alla positiva conclusione delle operazioni di registrazione dell'aiuto sul RNA da parte dell'Agenzia delle entrate.

ART.3 Di provvedere alla pubblicazione della presente determina contenente l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione della sospensione dell'IRAP per l'anno 2024, sul sito istituzionale dell'Agenzia Sarda Entrate www.agenziasardaentrate.it sezione "bandi e gare".

ART.4 Di trasmettere agli uffici competenti della RAS la presente determina, per la pubblicazione nella sezione deputata sul sito istituzionale della RAS .

ART.5 Di provvedere tempestivamente alle pubblicazioni obbligatorie di cui all'art. 26 del D. lgs. 33/2013.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare:

- ricorso gerarchico al Direttore generale dell'Agenzia Sarda delle Entrate, entro 30 giorni dalla trasmissione o comunque dalla conoscenza del presente

provvedimento;

- ricorso giurisdizionale amministrativo nel termine di 60 giorni dalla conoscenza dell'atto; per i ricorsi contro il mancato accesso ai documenti amministrativi, il termine per il ricorso al TAR è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto;

La presente determinazione è posta a disposizione degli organi di vertice dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 21, comma 9 della L.R. 31/98, attraverso il sistema documentale.

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO

Angela Maria Dedola